

Regime forfettario 2023

soglia di accesso a 85.000 euro

L'innalzamento da 65 a 85 mila euro della soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario permette a molti professionisti di transitare dal regime ordinario o semplificato al forfettario già dal 1° gennaio 2023. Chi non aderisce dovrà attendere il 2026.

Legge di Bilancio
2023

Regime forfettario 2023: soglia di accesso a 85.000 euro

Il forfettario è il regime naturale per chi non supera gli 85 mila euro: l'adesione non richiede quindi comunicazione preventiva. Ma i contribuenti "sotto soglia" possono comunque rimanere nel regime semplificato (altro regime naturale) o ordinario quando risulti più vantaggioso: ad esempio perché sostengono costi significativamente superiori alle percentuali di deduzione forfettaria oppure perché hanno detrazioni Irpef o deduzioni altrimenti non recuperabili.

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con il comma 54 innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività - a determinate condizioni, per la durata di 5 anni)

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione **cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro**, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Legge di bilancio 2023: modifiche al regime forfettario

In particolare, la norma, lettera **a**), modifica il comma 54, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un **regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività)**.

La lettera **a**) del comma 54, della legge come modificata, **porta a 85.000 euro rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato**.

Si ricorda che conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l'introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, i commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto un nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni che assicura rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

Non devono inoltre aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro (comma 2, lett. d));

In estrema sintesi, l'accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:

- **determinazione agevolata del reddito imponibile** mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico;

- **applicazione al reddito imponibile di un'unica imposta, nella misura del 15%**, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.

Inoltre, la lettera *b*) modifica il comma 71 disponendo che **chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario**, senza aspettare l'anno fiscale seguente. **Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.**

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

Chi non aderisce

Chi non passa al forfettario continuerà a emettere le fatture come nel 2022 applicando l'Iva e, nel caso del professionista (o agente), subendo la ritenuta da parte del committente sostituto di imposta.

I contribuenti che hanno i requisiti per applicare il forfettario, ma preferiscono determinare Iva e reddito nei modi ordinari, dovranno barrare la casella 1 del Rigo V033 nel modello Iva 2024; l'inadempimento dichiarativo è sanzionabile, ma non pregiudica la scelta del regime in quanto vale il comportamento concludente (articolo 1 Dpr 442/97).

ATTENZIONE

Chi rinuncia alla possibilità, che si apre quest'anno, di transitare verso il regime forfettario e resta in contabilità ordinaria, potrà attivare nuovamente il cambio di regime soltanto nel 2026, considerata la durata

triennale dell'opzione. Per i professionisti in regime semplificato che quest'anno rinunciano al forfettario, la possibilità di ripensarci nel 2024 è stata ammessa dalle Entrate (Dre Emilia Romagna 909-1960/2021), trattandosi di regimi entrambi naturali. Anche se, con orientamento non condivisibile, in passato la risposta della stessa Agenzia era stata negativa per i soli professionisti (interpello 107/2019).

La gestione delle fatture

Cosa succede inoltre alla fattura del professionista emessa a dicembre 2022 e incassata nel 2023?

Ai fini Iva la fattura originaria non subirà alcuna modifica, determinando imposta sul valore aggiunto da versare nei termini originari (generalmente 16 marzo 2023) mentre, ai fini della ritenuta d'acconto, l'adesione al regime forfettario permette la disapplicazione della stessa (rileva infatti la situazione al momento del pagamento) e, a tal fine, il forfettario deve comunicare al committente l'adesione al nuovo regime dal 2023. In generale, comunque, è raccomandabile inviare ai clienti abituali una informativa, segnalando il proprio passaggio al regime forfettario per evitare errori di processazione delle fatture.

Se il committente opera comunque la ritenuta, la stessa potrà essere richiesta a rimborso con le modalità previste dall'articolo 38 del Dpr 602/1973 ovvero scomputata in dichiarazione nel modello Redditi 2024 a condizione che venga certificata dal sostituto di imposta. Il forfettario non è a sua volta sostituto di imposta e, pertanto, non applicherà la ritenuta sulle fatture pagate a professionisti nel 2023.

Chi intende aderire al regime forfettario, ma ha erroneamente continuato a fatturare con Iva ad inizio 2023, può regolarizzare la posizione con nota di variazione e riemissione della fattura in franchigia da Iva almeno fino al

momento della prima liquidazione periodica Iva (circolare 7/E/2008), con restituzione dell'Iva non dovuta qualora già incassata.

Per le fatture emesse nel 2023, occorrerà indicare **“operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014”** o diciture similari e, se di importo superiore a 77,47 euro, applicare l'imposta di bollo di due euro che, se riaddebitata, costituisce ricavo (interpello 428/E/2022).

Il trattamento dei ricavi e compensi nel passaggio dal regime forfettario è regolato dall'articolo 1 comma 72 della legge 190/2014: così è previsto che i ricavi o compensi che hanno già concorso alla determinazione del reddito non assumono rilevanza nel regime forfettario.

Per quanto attiene alle spese, queste non rilevano comunque nel periodo di applicazione del regime forfettario in quanto la loro deduzione avviene sempre su base forfettaria.

[ACCEDI ALLA GAZZETTA UFFICIALE](#)